



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Delibera n. 58 del 28.05.2013

OGGETTO: Art.91 del Dlgs 18.8.2000 n.267. Programmazione del fabbisogno di personale – annualità 2013-2015.

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di maggio alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	P	
DI MAIO ROSA	Vice-Sindaco	P	
MARRESE ANTIMO	Assessore	P	
RUSSO ANTONIO	Assessore	P	
DI SPIRITO FRANCESCO	Assessore		A

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Licciardi.

Constato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosiegua

VISTA la deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.

Letto confermato e sottoscritto.



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Art.91 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. Programmazione del fabbisogno di personale – annualità 2013 - 2015.

PREMESSO

che l'art. 39 della Legge 449/1997 introduce lo strumento della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;

che l'art. 6, commi 4, 4 bis e 6 del D.Lgs. 165/2001, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente quanto segue:

– le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni;

– la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

– le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'art.39 della L. n° 449/97) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

che in particolare l'art. 91 del T.U.E.L., sull'ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse “gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999 n.68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti dell'art. 39 della Legge 449/1997”;

che la Legge 448 del dicembre 2001 ha introdotto il comma 20 bis al suddetto art. 39, che prevede che gli Enti Locali programmano le loro politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione

complessiva della spesa di personale e realizzando le assunzioni anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

che l'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001 relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce sinteticamente che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RICHIAMATA la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede, per la parte ancora in vigore, l'assicurazione da parte degli enti locali della riduzione delle spese di personale, stabilendo in specifico al co. 557, che gli enti sottoposti al patto di stabilità assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenuto della dinamica retributiva, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche e disponendo, altresì che dal 1.1.2007 non sono più applicate le norme in materia di riduzione di spesa di personale (1%), e quelle in materia di autorizzazione alle assunzioni con DPCM. (disapplicazione dal 1.1.2007 dell'art.1 co.98 della legge 311/2004 e art. 1 commi 198 e 206 L.266/2005);

RICHIAMATO

- il co. 120 dell'art.3 della Legge 244 del 24.12.2007, che aggiunge un periodo al co.557 art.1 Legge 296/06, che definisce le condizioni per la deroga a quanto stabilito dal co. 8 art.19 L.448/01 citato;

- il contenuto dell'art. 76 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n. 133, in particolare il co.1 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara;

che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa di personale si debba fare riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

ATTESO che, l'art.2 della Legge 22.12.2008 n. 203, (legge finanziaria 2009) recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, detta disposizioni in materia di personale proseguendo e confermando le regole dettate dalla legge finanziaria 2007 e finalizzate al contenimento dei costi;

RILEVATO altresì, che la Manovra estiva 2010 di cui al decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, contiene disposizioni volte a contenere il costo del personale per le pubbliche amministrazioni attraverso il contenimento numerico dello stesso, prevedendo limiti al turn over del personale;

che in particolare l'art. 14 c. 7 riscrivendo totalmente l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità devono garantire una riduzione della spesa del personale attraverso l'adozione, nell'ambito della propria autonomia, di apposite azioni basate su tre diverse aree prioritarie di intervento: 1) riduzione dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti; 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative attraverso l'accorpamento di uffici al fine di ridurre l'incidenza della spesa delle posizioni dirigenziali in organico; 3) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

che per tutti gli enti, sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al patto, inoltre, è introdotto una restrizione sulle assunzioni, in quanto sarà possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, e che tali limiti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011 con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010;

VISTO che l'art. 14 c. 9 decreto legge 78/2010, a modifica del comma 7 dell'articolo 76 del D.L. n. 112/2008, prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, per tutti gli enti, siano essi o meno sottoposti al Patto di stabilità, nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti;

che l'art. 28, comma 11 quater legge 214/ del 22/11/2011 - Decreto Monti, eleva la suddetta percentuale dal 40% al 50%;

che i commi 102 e 103 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità) prevedono che per il 2012, nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale risulti pari o superiore al 50% delle spese correnti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

CONSIDERATO che per il calcolo del 50% delle spese del personale in riferimento al totale delle spese correnti si deve prendere in esame il dato dell'anno precedente rilevabile dalla gestione di competenza e non di cassa (Corte dei Conti, sezioni riunite, parere n. 27 del 2011), comprendendovi tutte le spese riguardanti anche le forme di lavoro flessibile quali le collaborazioni coordinate e continuative, le assunzioni ex art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, i contratti a tempo determinato, il ricorso al lavoro accessorio, a contratti di somministrazione di manodopera, ecc.;

che a seguito dell'estensione, con il comma 102 dell'art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità), a tutti gli enti locali del vincolo previsto dall'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010, il ricorso ad assunzioni di lavoro flessibile, dal 1° gennaio 2012, è possibile solo nel limite del 50% delle spesa sostenuta per tali finalità nell'anno 2009 (collaborazioni coordinate e continuative, assunzioni a tempo determinato anche in applicazione degli artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000, il ricorso al lavoro accessorio e a contratti di somministrazione di manodopera, assunzioni con contratti di formazione e lavoro, ecc.);

che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno possono assumere nel corso del 2012 solo se:

a) hanno rispettato nell'anno precedente i vincoli imposti dal patto di stabilità interno, in quanto in caso di mancato rispetto di tale patto nell'esercizio precedente, in applicazione dell'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

b) hanno rispettato nell'anno precedente i vincoli di riduzione della spesa di personale previsti dal comma 557 e seguenti della legge 296/2006, in quanto in caso di mancato rispetto di tale limite di spesa, comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali è egualmente fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;

che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno possono assumere nel corso del 2012 *con contratti di lavoro a tempo indeterminato*, solo nel rispetto delle seguenti condizioni, nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, in applicazione del citato comma 103, dell'art. 4 della legge 183/2011, che ha statuito, diversamente da quanto affermato dalla Corte dei conti a sezioni riunite (parere n. 46 del 2011) che tale limite è applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato e non anche per il ricorso a forme flessibili di contratti di lavoro;

RITENUTO poter considerare ancora valide le considerazioni svolte dalla Corte dei conti nel parere 46 del 2011 in materia di deroga delle assunzioni al limite del 20% delle cessazioni dell'anno precedente per "gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento servizi infungibili" e che quindi ricorrendo dette condizioni sia comunque possibile derogare al limite del 20% delle cessazioni dell'anno precedente, motivando adeguatamente il provvedimento che prevede tale deroga;

DATO ATTO

- che il Comune di Carinola ha rispettato le disposizioni del patto di patto di stabilità interna per gli anni 2010, 2011, 2012;
- che la spesa di personale calcolata con i criteri individuati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e dal co.1 art.76 D.L. 112 /08è tale che risulta rispettato il principio di riduzione della spesa di personale sostenute dall'ente;
- che l'incidenza attuale della spesa di personale risultante dal conto consuntivo 2012 di questo Ente è inferiore al 50% delle spese correnti;
- che l'ente ha rispettato i criteri di riduzione della spesa sia in termini assoluti che relativi;

CONSIDERATO che il programma triennale di fabbisogno di personale assume a riferimento essenziale per l'anno 2013 la tecnostruttura approvata con la delibera di G.C. n. 102 del 6/12/2012, di cui si richiamano integralmente le motivazioni;

RITENUTO

- dotare, nell'ambito del settore Tecnico Urbanistica, il servizio Ciclo Integrato Rifiuti, di una professionalità esperta a tempo parziale, per sei ore settimanali, da assumere tramite forma associativa con altro ente pubblico giusto articolo 14 CCNL del 22.1.2004
- attivare, anche per l'esercizio 2013, la procedura di lavoro occasionale accessorio per soddisfare eventuali esigenze lavorative di carattere occasionale mediante l'erogazione di *buoni lavoro*;
- così come previsto nella precedente programmazione, nella considerazione che l'attuale servizio della Polizia Municipale sottodimensionato rispetto alle necessità ed alle sue incombenze e che, pertanto, si ritiene necessario e conveniente procedere ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro finanziate dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie così come previste dal vigente articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

PRECISATO che ogni assunzione a tempo indeterminato prevista nel fabbisogno sarà subordinata al rispetto del limite del 40% delle cessazioni dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 36 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come riformulato dall'articolo 49 della Legge n. 133/2008, che stabilisce il principio generale che le pubbliche amministrazioni, pur con talune deroghe, per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del medesimo Decreto;

CONSIDERATO infine che la programmazione del fabbisogno è lo strumento per legittimare gli stanziamenti del bilancio dell'intervento 01 delle spese di personale e che l'attuazione delle previsioni del Piano assunzione è comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio che verranno costantemente monitorati in corso d'anno;

CONSIDERATO che l'Ente non si trova in condizioni di deficitarietà strutturale;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, non appena si sarà proceduto alla riorganizzazione completa di cui si è detto;

VISTO il parere del Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 19 comma 8 della Legge 448/2001, in ordine al rispetto del principio di riduzione della spesa del personale per gli anni considerati, di cui all'art. 39 Legge 449/1997 e ss.mm., allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che sarà data informazione alle R.S.U. aziendali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7 del CCNL 1.4.1999;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei servizi resi ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate, il seguente programma triennale di fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015:

- dotare, nell'ambito del settore Tecnico Urbanistica, il servizio Ciclo Integrato Rifiuti, di una professionalità esperta a tempo parziale, per sei ore settimanali, da assumere tramite forma associativa con altro ente pubblico giusto articolo 14 CCNL del 22.1.2004;
- attivare, anche per l'esercizio 2013, la procedura di lavoro occasionale accessorio per soddisfare eventuali esigenze lavorative di carattere occasionale mediante l'erogazione di *buoni lavoro*;
- procedere ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro finanziate dai proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie così come previste dal vigente articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

DARE ATTO che il presente programma del fabbisogno è adottato calcolando la spesa in conformità con la normativa vigente, ed iscrivendola negli appositi interventi dei documenti di programmazione, rispettando il principio della riduzione della sua incidenza rapportata al complesso delle spese correnti;

RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile;







TRASMETTERE copia del presente atto all'ufficio del personale ed ai componenti della RSU.



COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	
UFFICIO PROPONENTE:	AA FF
SERVIZIO INTERESSATO:	Personale
OGGETTO:	Art. 91 del Dgs 18.8.2000 n.262 Programmazione del Fes bisogno di personale - ann. tel. 1013-2015
ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/5/2013 IL RESPONSABILE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data 28/5/2013 IL RESPONSABILE 
Data della seduta 28-05-2013	La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta: FIRME:   
Ore 13,00	
DELIBERAZIONE N. 58	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonio Licciardi)



IL SINDACO
(Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi)



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, iscritta al n. 353 del registro delle pubblicazioni, viene affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.

Li 29-05-2013

Il Messaggio Comunale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

-è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

-è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n.267.